N. **3635-3636**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3635, d'iniziativa del deputato
MELONI

Modifiche al codice civile in materia di gestione delle società

Presentata il 30 aprile 1997

n. 3636, d'iniziativa del deputato
VELTRI

Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di controlli delle società di capitali e dei mercati finanziari

Presentata il 30 aprile 1997

(Relatore: **MELONI)**

NOTA: La Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, il 26 marzo 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Modifiche al codice civile e delega al Governo in materia di gestione delle società.

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2329 del codice civile è inserito il seguente:

« All'atto costitutivo è inoltre allegato un progetto economico-finanziario dell'attività che la società intende svolgere nei primi tre anni ».

ART. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2403 del codice civile è inserito il seguente:

« Lo statuto può prescrivere che l'esecuzione di determinate categorie di operazioni da parte degli amministratori sia subordinata al previo parere del collegio sindacale ».

ART. 3.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2405 del codice civile è inserito il seguente:

« Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2043, terzo comma, i sindaci possono, anche su richiesta degli amministratori, fornire il loro parere su determinati affari prima del loro compimento. Del parere deve darsi atto nel processo verbale di cui all'articolo 2404, terzo comma ».

ART. 4.

1. All'articolo 2516 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 2488 ».

ART. 5.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi concernenti i poteri dei sindaci e delle società di certificazione in materia di controlli delle società di capitali, secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti all'articolo 6.

ART. 6.

(Princìpi e criteri direttivi).

1. Il Governo nell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 è tenuto all'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) operare una netta separazione tra la funzione di controllo contabile, da riservare ai revisori, e quella di sorveglianza sulla gestione, da affidare al collegio sindacale;

b) prevedere meccanismi di elezione che riservino alle minoranze azionarie la possibilità di designare i componenti del collegio sindacale di loro diretta espressione;

c) limitare tassativamente il controllo del collegio sindacale alla correttezza giuridica dell'operato degli amministratori;

d) prevedere requisiti di nomina dei membri del collegio sindacale più stringenti e più selettivi in termini di competenza ed un numero massimo di nomine cumulabili in diversi collegi sindacali;

e) introdurre sanzioni amministrative più incisive per le società di certificazione i cui comportamenti, nell'esercizio del mandato ricevuto, siano censurabili;

f) garantire un più completo e tempestivo flusso informativo tra il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale;

g) prevedere l'obbligatorietà del bilancio consolidato;

h) stabilire l'obbligatorietà della certificazione dei bilanci per le società e gruppi con fatturato superiore a lire 30 miliardi;

i) organizzare il lavoro del collegio sindacale in maniera più puntuale, prevedendo all'interno dello stesso organo varie articolazioni cui sia devoluto il compito di seguire singoli aspetti della gestione quali, ad esempio, bilancio, consuntivo, personale, organizzazione, consolidato, gestione domestica e gestione sull'estero.

PROPOSTE DI LEGGE

—

N. 3635 di iniziativa del deputato Meloni

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2329 del codice civile è inserito il seguente:

« All'atto costitutivo è inoltre allegato un progetto economico-finanziario dell'attività che la società intende svolgere nei primi tre anni ».

ART. 2.

1. All'articolo 2393 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere altresì proposta dal pubblico ministero, ove ne ravvisi i presupposti, su richiesta dei soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ».

ART. 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2403 del codice civile è inserito il seguente:

« Lo statuto può prescrivere che l'esecuzione di determinate categorie di operazioni da parte degli amministratori sia subordinata al previo parere del collegio sindacale ».

ART. 4.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2405 del codice civile è inserito il seguente:

« Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2403, terzo comma, i sindaci possono, anche su richiesta degli amministratori, fornire il loro parere su determinati affari prima del loro compimento. Del parere deve darsi atto nel processo verbale di cui all'articolo 2404, terzo comma ».

ART. 5.

1. All'articolo 2516 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 2488 ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2621-*bis*. *(False valutazioni)*. — Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni gli amministratori e i direttori generali che, al fine di commettere altro reato, falsino le valutazioni di cui all'articolo 2426.

Si considerano false le valutazioni allorquando oggettivamente superino il limite della ragionevolezza ».

N. 3636, di iniziativa del deputato Veltri

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il 1° gennaio 1998, uno o più decreti legislativi concernenti i poteri dei sindaci e delle società di certificazione in materia di controlli delle società di capitali, la revisione della disciplina del consiglio di amministrazione, l'accesso al mercato dei capitali, nonché la disciplina dell'offerta pubblica di acquisto, secondo i princìpi ed i criteri direttivi stabiliti all'articolo 2.

ART. 2.

(Princìpi e criteri direttivi).

1. Il Governo nell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 è tenuto all'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per quanto attiene ai poteri dei sindaci e delle società di certificazione in materia di controlli:

1) operare una netta separazione tra la funzione di controllo contabile, da riservare ai revisori, e quella di sorveglianza sulla gestione, da affidare al collegio sindacale;

2) prevedere meccanismi di elezione che riservino alle minoranze azionarie la possibilità di designare i componenti del collegio sindacale di loro diretta espressione;

3) limitare tassativamente il controllo del collegio sindacale alla correttezza giuridica dell'operato degli amministratori;

4) prevedere requisiti di nomina dei membri del collegio sindacale più stringenti e più selettivi in termini di competenza ed un numero massimo di nomine cumulabili in diversi collegi sindacali;

5) introdurre sanzioni amministrative più incisive per le società di certificazione i cui comportamenti, nell'esercizio del mandato ricevuto, siano censurabili;

6) garantire un più completo e tempestivo flusso informativo tra il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale;

7) prevedere l'obbligatorietà del bilancio consolidato;

8) stabilire l'obbligatorietà della certificazione dei bilanci per le società e gruppi con fatturato superiore ai 30 miliardi;

9) organizzare il lavoro del collegio sindacale in maniera più puntuale, prevedendo all'interno dello stesso organo varie articolazioni cui sia devoluto il compito di seguire singoli aspetti della gestione quali, ad esempio, bilancio, consuntivo, personale, oganizzazione, consolidato, gestione domestica e gestione sull'estero;

b) per quanto attiene alla revisione della disciplina del consiglio di amministrazione, prevedere all'interno del consiglio di amministrazione la presenza di un garante supervisore la cui individuazione compete direttamente alla società ed ai suoi amministratori;

c) per quanto attiene all'accesso delle società al mercato dei capitali, regolare l'accesso delle società al mercato dei capitali semplificandone la procedura d'accesso e prevedendo, nel contempo, una

disciplina più rigorosa per le società non quotate in borsa;

d) per quanto attiene alla disciplina della offerta pubblica di acquisto (OPA):

1) prevedere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto preventiva collegato ad una soglia fissa di capitale;

2) abolire l'offerta pubblica di acquisto incrementale ed escludere le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie che non siano basate sui presupposti tipici dell'istituto;

3) prevedere l'offerta pubblica di acquisto successiva solo parziale;

4) limitare il numero di rilanci dell'offerta pubblica di acquisto;

5) introdurre norme che impediscano iniziative di ricatto da parte dei piccoli azionisti.

DDL13-3635-3636A
Lire 500